

si raggiunse lo scopo. Non restava che la traduzione coi carabinieri; ma voi capite che il far arrivare il pretore del mandamento accompagnato dai carabinieri, non è certo cosa che possa accreditarlo verso coloro ai quali amministrerà la giustizia. Dico questo per essere franco.

Io assicuro gli onorevoli Cavagnari e Pala che manterrò le inflessibili disposizioni del collega onorevole Dari, e dichiarerò dimissionari volontari quelli che non andranno a raggiungere subito la loro residenza; ma mi riprometto qualche giovamento da un'altra disposizione che io credo per la prima volta di avere attuato (dico così perchè non conosco i precedenti) e cioè a dire da quella disposizione che autorizza per i cancellieri il reclutamento regionale. In conseguenza di essa io ho già disposto che per i cancellieri della Sardegna il prossimo concorso si faccia per i posti necessari, nella Sardegna e per la Sardegna esclusivamente.

Così io potessi fare per i pretori! Sarebbe stata proprio questa una disposizione che io avrei aggiunto al disegno di legge, se non avessi ceduto a quella ragione cui accennai, della grandissima urgenza.

Non so se in via di regolamento (metterò tutte le mie risorse di ex-avvocato al servizio di questa tesi) si possa indire un concorso regionale per i pretori, perchè non so se questo sia assolutamente incompatibile con l'ordinamento giuridico vigente.

Se è impossibile, mi riservo di chiedere alla Camera l'autorizzazione. Con queste dichiarazioni spero che l'onorevole Cavagnari riconoscerà che il Governo si rende conto delle giuste ed opportune considerazioni da lui svolte. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

« Fermo il disposto dell'articolo 9 del Regio decreto 11 maggio 1913, n. 457, per un periodo non maggiore di tre anni dalla attuazione della presente legge, i giudici con funzioni di pretore, che come tali abbiano prestato almeno tre anni di servizio in pretura, potranno, per esigenze speciali di servizio, essere destinati col loro consenso ad un tribunale per la durata non superiore ad un anno.

« Tale destinazione sarà fatta con decreto Reale, previo parere conforme del

Consiglio superiore della magistratura, e senz'altra indennità che quella di viaggio.

« Alle preture, il cui titolare sia applicato ad un tribunale in esecuzione del presente articolo, viene immediatamente destinato in supplenza un vice pretore a termini dell'articolo 4 ».

VERONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONI. Io vorrei chiedere all'onorevole ministro qualche chiarimento sulla portata dell'articolo 5 inquantochè da esso, così come è redatto e come è stato approvato dal Senato, non si comprende se i giudici con funzioni di pretore i quali, secondo la prima parte delle disposizioni dell'articolo 5 abbiano prestato almeno tre anni di servizio in pretura, debbano essere destinati col loro consenso in un tribunale a prestare servizio temporaneamente, conservando sempre la loro funzione di capi della pretura, o se invece vengano distaccati dal tribunale ove prestavano servizio per essere destinati per un periodo di almeno tre anni nel tribunale che abbia bisogno della loro opera; poichè se con l'ultima parte dell'articolo 5, si dice che « alle preture il cui titolare sia applicato ad un tribunale in esecuzione del presente articolo, viene immediatamente destinato in supplenza un vicepretore », si dovrebbero ritenere che il giudice con funzioni di pretore sia distaccato dalla pretura dove presta servizio di titolare con funzione a carattere permanente, vale a dire per una durata di tre anni. Ora, poichè ciò non è chiaro neppure nella relazione che precede il disegno di legge approvato dal Senato, sarebbe opportuna una esplicita dichiarazione dell'onorevole ministro.

SANDRINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI, *relatore*. Mi pare che il dubbio dell'onorevole Veroni non abbia ragione di essere per delle ragioni semplicissime che sorgono dalla lettura dell'articolo 5.

Anzitutto il periodo di tre anni non è per l'applicazione; è per il tempo in cui queste applicazioni temporanee potranno farsi, e questo si desume chiaramente dalla prima parte dell'articolo 5. Le applicazioni poi dei pretori ai tribunali non potranno avere durata superiore a un anno, e questo è il secondo capoverso. Finalmente si tratta di applicazione. Ciò vuol dire che i pretori applicati conservano la loro titolarità, e questo è detto a pagina tre della relazione